

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, MORA, COVELLO, COVIELLO,
PINTO, SALERNO, CAPPUZZO e GIAGU DEMARTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1987

Disposizioni particolari per le cooperative edilizie con contributo dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – Le precarie condizioni ed i disagi morali e finanziari in cui vivono ed operano i quadri minori ed i militari di carriera delle nostre Forze armate, soggetti a continui e repentini trasferimenti che, data la particolarità del servizio e le esigenze operative ed addestrative, si verificano con una certa frequenza e con carattere di assoluta immediatezza, sono noti a tutti.

La loro assoluta dedizione al servizio, la scarsa possibilità di venire ad usufruire, per la loro mobilità, di determinate disposizioni legislative agevolative pongono questi elementi nelle più sfavorevoli condizioni per la realizzazione di un alloggio in proprietà dove trascorrere la vecchiaia.

Se si considera poi che quadri minori ed i militari di carriera non hanno una adeguata organizzazione che tuteli i loro diritti ed interessi si ha un quadro completo dell'aspetto che assume il problema del possesso della casa, diventato, per la maggior parte di loro, un sogno e nulla più.

Se si considera, inoltre, che molte cooperative costituite a proprietà indivise, per fruire dei contributi richiesti allo Stato, sono regolate dalle disposizioni di legge contenute nel regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e non potranno mai convertirsi a proprietà divisa o individuale perchè i soci sono tutti dipendenti dello Stato, ciò ci sembra sommamente ingiusto, in special modo verso cate-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gorie che hanno sempre operato nell'interesse dello Stato.

Abbiamo previsto, nel presente articolo, la trasformazione delle cooperative, dopo cinque anni dalla data di assegnazione degli alloggi, a proprietà individuale.

Ciò consentirà una sensibile economia nella concessione del contributo (0,50 per cento) dello Stato, una non indifferente economicità di gestione e di manutenzione senza tener

conto che gli alloggi ceduti in proprietà non potranno essere venduti per almeno dieci anni dalla data di assegnazione.

Il disegno di legge proposto, se approvato, non comporta nessuna nuova spesa da parte dello Stato, cui anzi consente risparmi sugli interessi.

Per i motivi sopra esposti e date le finalità, si confida nella sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le cooperative che abbiano ottenuto contributi ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive integrazioni, possono, con il consenso degli enti mutuanti e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, trasformarsi in cooperative a proprietà individuale dopo cinque anni dalla data di assegnazione degli alloggi.

2. Dopo la trasformazione a proprietà individuale il contributo a carico dello Stato è diminuito dello 0,50 per cento, mentre l'onere a carico del mutuario è del 4,5 per cento oltre al rimborso del capitale. Gli alloggi ottenuti in proprietà non possono essere venduti nè ceduti in qualsiasi forma a terzi per almeno dieci anni dalla data della loro assegnazione.